

Blocco licenziamenti e proroga cassa integrazione: tutte le novità introdotte dal Decreto Sostegno 2021

21 Marzo 2021

Francesca Russo

Il tanto atteso **Decreto Sostegno** è finalmente arrivato. Il Governo, riunitosi venerdì scorso, ha varato le nuove misure di sostegno per far fronte al perdurare dell'emergenza economica e sanitaria che ha colpito il nostro Paese in seguito al Covid-19.

Il Decreto a firma Draghi, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, prevede lo stanziamento di **32 miliardi di euro**, ma lo stesso premier ha rimandato al Documento di Economia e Finanza il compito di trovare ulteriori risorse per l'introduzione di ulteriori misure.

Tra le diverse tutele e misure di sostegno per aziende, famiglie italiane e sanità, il decreto ha previsto il rifinanziamento della **Cassa integrazione**, con procedure più veloci e snelle, e la proroga del **divieto di licenziamento** e delle deroghe riguardanti il rapporto di lavoro a tempo determinato.

Blocco licenziamenti

Il Decreto Sostegno prevede la **proroga del divieto di licenziamento** individuale e collettivo per motivi economici fino al **30 giugno 2021**. È, invece, prevista una proroga per un periodo maggiore, ossia fine al 31 ottobre 2021, solo per le imprese che utilizzano assegno ordinario e cassa in deroga, ovvero piccole imprese terziarie.

Le suddette proroghe di divieto di licenziamento **non verranno applicate** nelle ipotesi di:

- cessazione definitiva dell'attività d'impresa;
- per fallimento dell'azienda;
- per accordo sindacale con incentivi all'esodo volontario.

Cassa integrazione prorogata

Altra misura prorogata a sostegno dei lavoratori è la **cassa integrazione Covid-19**, introdotta dal decreto Cura Italia e poi rinnovata, attraverso i decreti Rilancio, Agosto e Ristori, e in ultimo per ulteriori 12 settimane disposte dalla Legge di Bilancio 2021 e fruibili fino al prossimo 31 marzo 2021.

Il datore di lavoro che sospende o riduce la propria attività lavorative per eventi riconducibili al Covid, può, quindi, richiedere la misura di integrazione salariale senza l'applicazione di alcun contributo addizionale:

- per una durata massima di **13 settimane** nel periodo compreso tra l'**1 aprile e il 30 giugno 2021** in relazione al **trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO)**;

- per una durata massima di **28 settimane** nel periodo compreso tra l'**1 aprile e il 31 dicembre 2021** a titolo di **assegno ordinario e cassa integrazione in deroga**, destinati a piccole imprese artigiano terziario.

Mentre la **CISOA** (Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli) è concessa per una durata massima di **120 giorni** nel periodo ricompreso tra l'**1 aprile e il 31 dicembre 2021**.

Le domande dovranno essere presentate all'**INPS**, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell'orario di lavoro.

È confermata nel provvedimento anche la possibilità di richiedere l'anticipazione del trattamento da parte dell'INPS nella misura del 40%.

Rapporti di lavoro a termine

Al fine di facilitare il rinnovo dei contratti in scadenza e consentire ai datori di lavoro di effettuare le assunzioni stagionali e prorogare la durata dei contratti, il Decreto Sostegno ha confermata per tutto il 2021 la **deroga** sulle causali dei **contratti a tempo determinato**. Il datore di lavoro può, dunque, rinnovare e prorogare i contratti a termine, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta senza indicare le causali ordinariamente previste, fermo restando il limite massimo di durata pari a 24 mesi.

TAG: Decreto Sostegni, licenziamento, cassa integrazione, Covid-19, pandemia, coronavirus, datore di Lavoro, lavoratore, Blocco licenziamenti

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.